

MODALITA' COMUNICAZIONE ADESIONI

Le adesioni alla polizza KASKO vanno trasmesse DUE ORE PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE al numero di fax 010-2472514 indicando:

- TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE E DATA INIZIO E FINE
- TARGA E TIPO MEZZO (AUTO-MOTO)
- DATI ANAGRAFICI CONDUCENTE (NOME/COGNOME)

AGENZIA DI EMISSIONE GERENZA MILANO	N. POLIZZA 00079712700133	VARIAZIONE 0001	CONTRAENTE ACSI
---	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------

C.V.T. dipendenti in missione

Condizioni particolari

A parziale rettifica di quanto indicato all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – si precisa che con il termine dipendenti/associati del Contraente, s'intende estesa a:

- Volontari;

Dati tecnici

Per veicolo si intende:


autovettura uso privato e trasporto promiscuo, autoveicolo trasporto cose e motociclo

Fermo il resto.

La presente appendice, redatta in tre esemplari ad un solo effetto, fa parte integrante della polizza cui si riferisce.

CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL CONTRAENTE



AGENZIA DI EMISSIONE GERENZA MILANO	N. POLIZZA 00079712700133	VARIAZIONE 0001	CONTRAENTE ACSI
---	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------

C.V.T. dipendenti in missione

Condizioni particolari

A parziale rettifica di quanto indicato all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – si precisa che con il termine dipendenti/associati del Contraente, s'intende estesa a:

- Volontari;

Dati tecnici

Per veicolo si intende:


autovettura uso privato e trasporto promiscuo, autoveicolo trasporto cose e motociclo

Fermo il resto.

La presente appendice, redatta in tre esemplari ad un solo effetto, fa parte integrante della polizza cui si riferisce.

CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL CONTRAENTE



AGENZIA DI EMISSIONE GERENZA MILANO	N. POLIZZA 00079712700133	VARIAZIONE 0001	CONTRAENTE ACSI
---	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------

C.V.T. dipendenti in missione

Condizioni particolari

A parziale rettifica di quanto indicato all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – si precisa che con il termine dipendenti/associati del Contraente, s'intende estesa a:

- Volontari;

Dati tecnici

Per veicolo si intende:

autovettura uso privato e trasporto promiscuo, autoveicolo trasporto cose e motociclo

Fermo il resto.

La presente appendice, redatta in tre esemplari ad un solo effetto, fa parte integrante della polizza cui si riferisce.

CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL CONTRAENTE



Cattolica Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata Cattolica), in base alle Condizioni Generali e particolari che seguono, assicura l'indennizzo dei guasti accidentali e delle altre garanzie specificate che gli autoveicoli, usati dai dipendenti della Spett.le Contraente, dovessero subire in conseguenza di danni avvenuti durante la circolazione per motivi di servizio.

Agenzia: GERENZA MILANO - 000797
Indirizzo LARGO T.NUVOLARI, 1 - 20100 - MILANO (MI)
Telefono fax

Codice prodotto 012 Codice produttore 048

CONTRAENTE							
Contraente ASS. DI CULTURA SPORT E TEMPO LIB					Codice fiscale: 80185150580		Sesso
Indirizzo (via, località, frazione) VIA MONTECATINI			n. civico 5	Comune ROMA		c.a.p. 00186	Prov. RM
DATI TECNICI							
Km annui preventivati	Carico massimo	N. veicoli 100	Cond. speciale S.O.D.	Gruppo 100	Appendici NO	Convenzione NO	Coassicurazione NO
DURATA							
Durata	1 ANNO	Inizio	16/06/2021	Scadenza	16/06/2022	Frazionamento	ANNUALE
Prima rata valida dalle ore		24:00	del	16/06/2021	alle ore 24.00 del	16/06/2022	
PREMIO							
Premio prima rata	Premio in entrata	Premio in uscita	Imponibile	Imposte (13,5%)	Totale		
GARANZIE							
Garanzie	Valore assicurato a P.R.A. euro	Valore intero	Scoperto			Premio netto annuo euro	
Incendio	5.000,00		scoperto del 10,00% del danno con il min. di euro 250,00				
Furto e Rapina	5.000,00		scoperto del 10,00% del danno con il min. di euro 250,00				
Kasko	5.000,00		scoperto del 10,00% del danno con il min. di euro 250,00				

ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il contraente dichiara:

- di aver ricevuto l'informativa privacy (D. lgs n° 196 del 2003 e successive modificazioni) - MOD. PRIVACY 6 - ED. 06/2015

Il presente contratto è stato redatto in tre esemplari a un solo effetto in _____ il _____

CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.

[Firma]

IL CONTRAENTE

[Firma]

ATTENZIONE: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni generali: rinnovo del contratto - competenza territoriale - pagamento dell'indennizzo

IL CONTRAENTE

[Firma]

Il contraente dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza e ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il fascicolo informativo contenente:

- la nota informativa AUTOAcvt 5 ED. 07/2015;
- le condizioni di assicurazione MOD. CAUTO KRC 2

IL CONTRAENTE

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'Agente in qualità di agente della Cattolica Assicurazioni S.p.A.
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società
- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il pagamento dell'importo dovuto per la prima rata è stato effettuato alla firma della presente, a mie mani in _____ il _____

L'AGENTE O L'INCARICATO _____



CONDIZIONI di ASSICURAZIONE prodotto C.V.T. - Dipendenti in missione

Glossario

Nel testo che segue si intendono:

per Assicurato :	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per Circolazione :	il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata;
per Contraente :	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio;
per Contratto :	il documento che prova il contratto di assicurazione
per Degrado :	il deprezzamento del veicolo o di sue parti dovuto alla vetustà del medesimo
per Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per Infocar :	il listino di Quattroruote che identifica in modo univoco l'allestimento dei veicoli nuovi o usati;
per Polizza :	il documento che prova il contratto di assicurazione;
per Premio :	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per Rapina :	la sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona al fine di trarne ingiusto profitto;
per Scoperto :	la percentuale variabile della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato
per Sinistro :	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia;
per Società :	la Cattolica Assicurazioni S.p.A.;
per Veicoli :	autoveettura uso privato e trasporto promiscuo

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - La Società si obbliga durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti della somma assicurata ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (non di proprietà del Contraente) usati dai dipendenti/associati del Contraente (inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori), unicamente per spostamenti effettuati su servizio comandato e prestato dietro autorizzazione del preposto ufficio, per le garanzie indicate in polizza o specificate in allegato. Qualora la garanzia sia prestata per:

- **Incendio**: sono indennizzabili i danni da incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore;
- **Furto**: sono indennizzabili i danni a seguito di furto (tentato o consumato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina dello stesso;
- **Kasko**: sono indennizzabili i danni a seguito di collisione anche con altro veicolo a motore, urto o ribaltamento avvenuti durante la circolazione. La Società garantisce un indennizzo a Primo Rischio Assoluto per il valore indicato in polizza e con i criteri fissati ai successivi Artt. 13 e 14. Le garanzie sono prestate con lo scoperto e o limiti d'indennizzo indicato nel frontespizio di polizza o nelle specifiche allegate. Non verrà applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 2 - Esclusioni - Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) I danni avvenuti durante gli spostamenti per diporto e il rischio in itinere, cioè il percorso che il dipendente/associato effettua giornalmente per recarsi da casa al posto di lavoro e viceversa, salvo per percorsi iniziati dall'abitazione relativi ai soli servizi comandati;
- b) I danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque

manifestatosi, purchè non seguito da sviluppo di fiamma;

- c) i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, salvo per liberare la sede stradale, da operazioni di carico e/o scarico, di circolazione fuori strada;
- d) i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- e) i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
- f) i danni determinati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o delle persone da lui incaricate per la riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- g) i danni alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- h) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- i) i danni subiti dal veicolo a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. L'esclusione di cui al punto d) s'intende priva di effetto qualora in polizza risulti l'estensione alle condizioni aggiuntive "eventi atmosferici" e "atti vandalici". In tal caso sono garantiti i danni avvenuti in occasione di: trombe d'aria,

uragani, bufere e tempeste compresa la grandine, se eventi atmosferici; tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sabotaggio o danneggiamento volontario se atti vandalici.

Art. 3 - Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente - In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 4 Altre assicurazioni - Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 C.C..

Art. 5 - Pagamento del premio - La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze da parte della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- **assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;**
- **ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;**
- **contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.**



Art. - 6 Regolazione premio - Entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione il Contraente è tenuto a comunicare alla Società e per iscritto eventuali variazioni rispetto ai dati tecnici comunicati all'atto della sottoscrizione del contratto (esempio km effettivamente percorsi). La Società procederà all'emissione di apposita appendice di Regolamento Premio per le variazioni intervenute in corso d'anno ed eccedenti quelle indicate nel frontespizio di polizza. Il Contraente è tenuto al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'appendice di regolazione premio.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti, la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione e non ancora definiti.

Art. 7 - Rinnovo del contratto - Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro della disdetta con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata in polizza.

Art. 8 Estensione territoriale - L'assicurazione è valida per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

Art. 9 - Competenza territoriale - Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

Art. 10 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Esonero denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati - Il contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare preventivamente i dati identificativi dei veicoli nonché delle generalità degli assicurati. Tuttavia, è tenuto a riportare su apposito registro la data, il luogo/itinerario ove deve essere prestato il servizio, i dati identificativi del veicolo utilizzato e del dipendente/associato incaricato della missione. Tale documentazione potrà essere consultata all'occorrenza dalla Società.

Art. 12 - Denunce di sinistro - Le denunce di sinistro, con l'indicazione del veicolo,

dall'assicurato, della data, del luogo e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione del nome di terzi coinvolti e di eventuali testimoni, devono essere inviate alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente e/o Assicurato ne abbia avuto la possibilità. Nella denuncia dovrà essere indicato il luogo dove è custodito il veicolo.

Art. 13 - Determinazione dell'ammontare del danno - L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alla quotazione di Infocar per i veicoli in esso compresi. Per i veicoli di altra natura si farà riferimento alle riviste specializzate.

Limitatamente ai danni parziali sulle autovetture - uso privato - la liquidazione avverrà senza tener conto del degrado d'uso sui pezzi di ricambio ad eccezione delle gomme, della batteria, del motore, della linea di scarico (marmitta). L'indennizzo viene determinato senza tener conto del degrado d'uso e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del c.c.

L'indennizzo non potrà comunque superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro; per nessun motivo la Società sarà tenuta a pagare somme superiori al limite di indennizzo convenuto ed indicato nel frontespizio di polizza o specificato in allegato.

Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa, le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Art. 14 - Liquidazione dei danni. Nomina dei periti - La liquidazione del danno, effettuata con l'applicazione delle franchigie e/o scoperti s/o limiti d'indennizzo contrattualizzati, avviene mediante accordo tra le parti. Le parti hanno, tuttavia, la facoltà di nominare un perito ciascuna, regolarmente iscritto nel Ruolo nazionale dei Periti assicurativi al fine di determinare il danno.

In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla liquidazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, questo è nominato dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'agenzia cui è assegnato

il contratto.

I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria.

I periti devono decidere entro 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine, l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

Art. 15 - Recesso in caso di sinistro - Entrambe le parti possono recedere dal contratto dopo il verificarsi di ogni sinistro denunciato a termini di polizza, sempreché il recesso avvenga entro sessanta giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata a.r. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della suddetta comunicazione. In tale momento il contratto si intende risolto.

In ogni caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versato relativa al periodo di garanzia non goduto.

Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo - Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro il termine massimo di 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione. In caso di danno totale, a richiesta della Società, il Contraente e/o assicurato dovranno produrre i seguenti documenti:

- il certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo;
- l'estratto cronologico generale del P.R.A. o certificato cronologico relativi al veicolo rubato e il certificato di proprietà e dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciato dal P.R.A.;
- la procura notarile a vendere, nonché la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;

dichiarazione d'impegno, in caso di ritrovamento del veicolo ad estinguere il debito con l'erario o a rientrare in possesso del veicolo dietro restituzione dell'indennizzo.